

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE  
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE  
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO  
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 6, comma 1 e comma 2  
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.  
Mozione per l'individuazione del ruolo politico di OCF quale rappresentante  
politico dell'Avvocatura italiana, e suoi rapporti con altri enti.**

La presente mozione vuole individuare con maggior precisione e chiarezza il ruolo politico dell'Organismo Congressuale Forense, quale rappresentante politico di tutta l'Avvocatura. Fin dai tempi dell'esperienza dell'OUA si è cercato di dare una voce unica e unitaria alle varie anime dell'Avvocatura, cercando di ricondurre ad unità le diverse voci che da sempre la compongono.

Il Congresso, soprattutto dopo l'entrata in vigore della Legge 247 del 2012, ha assunto un ruolo centrale quale ente che esprime, nel rispetto delle autonomie di enti e associazioni, la visione complessiva di tutta l'Avvocatura: è l'unico momento, infatti, in cui avvocatura istituzionale e avvocatura associativa si incontrano e, in base a regole democratiche e tramite il confronto sulle mozioni, esprimono le linee politiche e programmatiche per il successivo biennio/triennio. Tale circostanza è la prova più evidente che OCF, che deve dare attuazione ai deliberati del Congresso, sia l'organismo deputato a dare attuazione a tali linee politiche. In ragione di ciò si propone di emendare il comma 1 dell'art. 6, specificando che OCF è il rappresentante politico dell'Avvocatura italiana.

Correlata a tale qualificazione di OCF, vengono specificate alcune sue funzioni indicate nel comma 2 dell'art. 6.

In particolare viene specificato che OCF non possa essere “obbligato” ad operare di concerto con CNF e Cassa: data la sua indipendenza e terzietà, dovrà essere libero di operare senza vincoli operativi, pur nel rispetto delle competenze funzionali degli altri enti.

Appare opportuno, invece, non trascurare il rapporto consultivo delle associazioni lasciandolo solo eventuale: la realtà associativa è fondamentale in ambito congressuale ed un rapporto di confronto costante con OCF appare opportuno e non meramente facoltativo.

Infine, viene data la facoltà ad OCF di prendere ogni iniziativa utile nell’interesse dell’Avvocatura, connessa anche alla possibilità di avere sessioni ulteriori del Congresso.

\*\*\*

Si propone la modifica del comma 1 e del comma 2 dell’art. 6 nel modo seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p><b>Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)</b></p> <p>1. Ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all’esito dei lavori della sessione di cui all’art. 3, comma 1, elegge l’Organismo Congressuale Forense, con acronimo O.C.F.</p> <p>2. Quale rappresentante del Congresso, OCF ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine:</p> <p>a) cura l’elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione;</p> <p>b) adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale;</p> <p>c) opera di concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all’art. 35 della legge professionale;</p> <p>d) consulta, ove ritenuto, le Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche;</p> <p>e) proclama l’astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione.</p>	<p><b>Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)</b></p> <p>1. Ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all’esito dei lavori della sessione di cui all’art. 3, comma 1, elegge l’Organismo Congressuale Forense, con acronimo O.C.F., <b>che è il rappresentante politico dell’Avvocatura italiana.</b></p> <p>2. Quale rappresentante del Congresso <b>e dell’Avvocatura</b>, OCF ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine:</p> <p>a) cura l’elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione;</p> <p>b) adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale;</p> <p>c) opera <b>in collaborazione con la Cassa Forense e il CNF, negli ambiti di rispettiva competenza;</b></p> <p>d) consulta, <del>ove ritenuto</del>, le Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche;</p> <p>e) proclama l’astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione.</p> <p><b>Ha inoltre il compito di valutare ogni aspetto</b></p>

	<p><b>relativo alla professione forense e prendere ogni più opportuno provvedimento nell'interesse dell'Avvocatura.</b></p>
--	---

***(Firmato Digitalmente)***

**Avv. Edoardo Ferraro**